

Esercizio

Il Codice della Privacy, Art. 22 comma 6 sotto riportato, impone alcuni vincoli di progettazione/implementazione di tabelle per database Medico-Sanitari. I dati sensibili contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati secondo le modalità descritte nel comma 6 art. 22, anche per consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che consentono di identificare direttamente gli interessati.

Va effettuata la separazione nel database dei dati anagrafici dai dati clinici e crittografia delle associazioni tra dati e identità dei possessori. Usando diagrammi Tabelle – Relazioni illustrare una possibile soluzione.

Art. 22 comma 6 del Codice della Privacy

I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzo di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.